

Allegato 1)



Camera di Commercio
Ravenna

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DELL'ATTIVITA' DI
PRELIEVO CAMPIONI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE DEI VINI A D.O.C.G. -
D.O.C.

CONVENZIONE-CONTRATTO

Tra la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ravenna con sede in Ravenna, Viale Farini n. 14, C.F. 00361270390, nella persona della dott. ssa Maria Cristina Venturelli, Dirigente Area Regolazione del Mercato - Registro Imprese ed

il sig. _____, nato a _____ il
_____,

prelevatore campioni di vino, viene stipulata la seguente **Convenzione-Contratto** finalizzata alla disciplina dell'attività di prelievo e alla consegna di campionatura dei vini atti ad ottenere la certificazione DOC o DOCG.

La Convenzione-Contratto avrà durata **dal 01/01/2011 al 31/12/2012**.

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

ART. 1

Il Segretario della Commissione di Degustazione vini d.o.c.g.-d.o.c., comunicherà al prelevatore tempestivamente le richieste di prelievo campioni presentate dai detentori delle partite di vino, tramite l'invio a Valoritalia S.r.l. (incaricato altresì dello svolgimento delle funzioni di controllo ai sensi del Decr. 20/05/2009), affinché il prelevatore possa prendere i contatti con le aziende ed eseguire i prelievi nel più breve tempo possibile.

I moduli per i verbali di prelievo saranno stampati e forniti a cura della Camera di Commercio.

Le bottiglie occorrenti per l'effettuazione del prelievo, verranno anch'esse fornite dalla Camera di Commercio.

ART. 2

Il prelevatore dovrà essere munito di auto propria. La Camera di Commercio riconosce, oltre al compenso previsto per l'attività di prelievo, una indennità chilometrica ed il rimborso del pedaggio autostradale per i campioni prelevati presso depositi ubicati al di fuori della provincia di Ravenna, secondo quanto precedentemente stabilito con delibera di Giunta n. 54 del 20 aprile 2009.

ART. 3

L'attività di prelievo dei campioni di vino deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 25 luglio 2003 con particolare riferimento a:

- definizione di partita di vino e collocazione della medesima (artt.2 e 3).
- accertamento tipologia vino e quantitativo della partita (artt. 2 e11).
- modalità di campionamento (art. 11).
- verbalizzazione delle operazioni (art. 11).

ART. 4

a) I campioni prelevati saranno in numero di cinque esemplari (escluso quello affidato al detentore) - di cui uno per l'esame chimico-fisico, uno per l'esame organolettico, uno per l'eventuale esame in commissione di appello e due di riserva.

b) I campioni verranno quindi trasferiti dal prelevatore presso la sede operativa del Consorzio Ente Tutela Vini di Romagna, ove saranno lasciati a disposizione del Segretario della Commissione di Degustazione per la necessaria procedura di anonimizzazione.

c) La consegna dei campioni dovrà avvenire entro il 1° giorno lavorativo successivo al prelievo (art. 11).

ART. 5

Per l'effettuazione delle operazioni oggetto della presente Convenzione il compenso corrisposto al prelevatore è fissato con delibera di Giunta n. 54 del 20.04.2009 nella seguente misura:

- euro 25,00 più IVA e/o oneri di legge se dovuti, per il primo campione prelevato;
- euro 10,50 più IVA e/o oneri di legge se dovuti, per i successivi campioni prelevati presso la stessa visita aziendale.

PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 6

Alla fine di ogni bimestre verrà emessa fattura dal prelevatore corredata da apposito rendiconto relativo ai servizi prestati.

La CCIAA, previa verifica del rendiconto dei prelievi da parte del Segretario della Commissione di Degustazione, provvederà al pagamento della relativa fattura, tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, indicato dal prelevatore e previa effettuazione delle ritenute di legge.

Ai sensi del comma 7 dell'art.3 della L.136/2010 il prelevatore comunica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativo alla fornitura del servizio:

Banca _____
Agenzia/filiale _____ di _____
Via _____ n. _____
Codice IBAN _____
Codici di riscontro ABI _____ CAB _____ CIN _____
Intestatario del conto: _____

codice fiscale _____

Dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato:

1) sig. _____, nato a _____
il _____
residente a _____
cod.fiscale _____

2) sig. _____, nato a _____
il _____
residente a _____
cod.fiscale _____

ART.7

- Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari -
Il prelevatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura del servizio.

ART.8

- Mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari -
Qualora il prelevatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla fornitura del servizio, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art.3 Legge n.136/2010.

Ravenna,

per la Camera di Commercio di Ravenna
dott.ssa Maria Cristina Venturelli

Il Prelevatore